Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 14/04/2026) - n. 13622

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Relatore

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Sh.Mo. (CUI: Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 06/03/2026 della CORTE APPELLO di POTENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Potenza, con decreto emesso il 6 marzo 2026, ha prorogato il trattenimento di Sh.Mo. per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 142 del 2015, perché il cittadino straniero è privo di passaporto o altro documento equipollente e per essere intervenuto il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale per manifesta infondatezza.

2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il cittadino straniero, a mezzo del difensore Avv. C. Bolognino, esponendo due motivi di doglianza, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015 e dell'art. 13 T.U.I., in relazione all'applicazione della procedura ed. accelerata e ai presupposti del trattenimento ex art. 6, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 142 del 2015.

Il diniego della Commissione territoriale relativo alla richiesta di protezione internazionale è stato pronunciato il 21 gennaio 2026, cioè quattordici giorni dopo la richiesta (presentata per la prima volta nell'anno 2022 -momento a partire dal quale, per il ricorrente, si fissa il dies a quo per la procedura amministrativa - e poi reiterata in data 7 gennaio 2026), tanto in violazione del termine di giorni sette di cui all'art. 28-bis, comma 2, D.Lgs. n. 25 del 2008 (la Commissione territoriale deve, entro sette giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Questura, provvedere all'audizione e decidere nei successivi due giorni).

A parere del ricorrente, il mancato rispetto degli indicati termini si riverbera sulla legittimità della proroga. Inoltre, il giudice della proroga, pur dando atto dell'assenza di pericolosità sociale, ha ritenuto sussistente il rischio di fuga sulla scorta di mere formule di stile, omettendo di valutare la disponibilità offerta da un congiunto del ricorrente di allocazione di quest'ultimo presso di sé.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'omessa valutazione di misure alternative per effetto dell'erronea applicazione dell'art. 6 D.Lgs. n. 142 del 2015 in relazione alla normativa europea.

In sede di proroga non si è svolta alcuna valutazione in ordine alla possibile concessione di misure alternative, nonostante la presenza di elementi da cui poter trarre l'idoneità di strumenti meno gravosi, quali la dichiarazione di ospitalità di un congiunto, la presenza di domanda di protezione internazionale, risorse economiche lecite, l'assenza di condotte di ostacolo alla procedura di rimpatrio, il comportamento corretto in costanza di detenzione.

3. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati, il Sostituto Procuratore generale, R. Piccirillo, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali si è riportata alla documentazione del Questore e ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, solo quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

Invero, non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre, nella presente sede, qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma settimo, Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. in chiave costituzionalmente orientata, con la sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e della mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida; e che fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (...) intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito (...)"". Ciò risulta evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2025, la quale richiama a tale riguardo Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362-03, che sottolinea come la motivazione inesistente o meramente apparente integri violazione di legge (in termini, Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, Rv. 287835).

Date queste premesse metodologiche, deve riscontrarsi che i motivi di ricorso sono infondati.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, dagli atti risulta che l'odierno ricorrente, cittadino egiziano, ha presentato domanda di protezione internazionale in data 6 novembre 2022, reiterata il 7 gennaio 2026, all'esito di espiazione della pena definitiva di anni quattro, mesi sei di reclusione irrogata per il reato di cui all'art. 12, commi 1, 3-bis, 3-ter, T.U.I.

Risulta ancora che, con provvedimento del Questore di Reggio Calabria, il 7 gennaio 2026, è stato disposto il trattenimento del ricorrente, presso il CPR di Reggio Calabria, trattenimento convalidato dalla Corte di appello in sede, in data 9 gennaio 2026, stante la riscontata pericolosità sociale del ricorrente odierno e il pericolo di fuga.

Risulta, inoltre, che:

- in data 21 gennaio 2026, la Commissione territoriale di Salerno, all'esito della ed. procedura accelerata, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ritenuta manifestamente infondata, provvedimento impugnato davanti al Tribunale di Potenza;

- in data 22 gennaio 2026, il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato cessata la pericolosità sociale del trattenuto;

- in data 29 gennaio 2026, è stata presentata istanza di riesame della misura del trattenimento disposta con provvedimento del 9 gennaio 2026 per la cessazione dello stato di pericolosità sociale del trattenuto e per il mancato rispetto dei termini per la procedura accelerata, eccependo l'illegittimità del trattenimento;

- in data 16 febbraio 2026, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame evidenziando che sussiste ancora il pericolo di fuga del cittadino straniero e che la Commissione territoriale ha ritenuto la domanda di protezione manifestamente infondata rilevando, quanto ai termini per esitare la procedura accelerata, che il loro mancato rispetto non inficia la legittimità del trattenimento;

- in data 4 marzo 2026, il Questore di Potenza ha richiesto la proroga di giorni sessanta precisando come l'istanza di sospensione presentata verso il provvedimento di diniego della protezione internazionale non fosse stata ancora esitata;

In data 6 marzo 2026, la Corte di appello di Potenza ha disposto la proroga del trattenimento con provvedimento oggetto di ricorso.

Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 25 del 2008, la presentazione della richiesta di protezione internazionale autorizza il richiedente a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione della Commissione (il comma 2 della stessa norma prevede le eccezioni al principio generale). La Commissione territoriale decide ai sensi dell'art. 32 del medesimo decreto-legislativo. Per quanto di interesse, si deve rilevare che avverso le decisioni della Commissione, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, può essere proposto ricorso, avanti al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

Il provvedimento della Commissione, comunque, ha efficacia esecutiva, che può essere sospesa, a istanza di parte, laddove questa sia proposta unitamente all'impugnazione.

Nel caso al vaglio, al momento della presentazione del ricorso, tale decisione, anche in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto, non era ancora intervenuta.

L'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 25 del 2008 prevede, poi, che le decisioni di cui al comma 1, lettere b), b-bis), b-ter) e il verificarsi delle ipotesi previste dagli artt. 23, 29 e 29-bis, comportano, comunque, l'obbligo del richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo il rilascio di un permesso di soggiorno a diverso titolo.

Le norme citate e la procedura così stabilita non si sovrappone né sostituiscé la disciplina prevista dall'art. 6 D.Lgs. 142 del 2015 che stabilisce e regola le ipotesi e le procedure relative al trattenimento del soggetto richiedente la protezione internazionale, in deroga al criterio generale, indicato nel primo comma dello stesso articolo 6, per cui lo stesso non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

Come evidenziato da questa Corte, pertanto, nel caso in cui ricorra una delle ipotesi stabilite, il trattenimento può essere disposto e, ove ciò sia già accaduto, può essere prorogato (Sez. 1, n. 16390 del 28/04/2025, B., Rv. 287886 - 01).

Inoltre, si è affermato che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in pendenza del procedimento giurisdizionale promosso contro il provvedimento della Commissione territoriale, che, adottando la procedura accelerata, abbia dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale del richiedente, la mancata statuizione, nel termine previsto dall'art. 35-bis, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego non influisce sulla legittimità della proroga del trattenimento, poiché i tempi e la durata della misura sono autonomamente disciplinati dall'art. 6, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 142 del 2015 (Sez. 1 civ., n. 5383 del 2025, Rv. 674144-01). Sicché la violazione dei termini previsti per la procedura ed. accelerata non determina la illegittimità del trattenimento ma questa comporta soltanto il ripristino della procedura ordinaria, con il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale, salva la sindacabilità del superamento dei termini ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole così da attivare una valutazione, in concreto, della necessità di oltrepassare il limite legale, in sé non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere (v. Sez. U civ., n. 11399 del 29/04/2024, Rv. 670895 - 02; Sez. 1, n. 23931 del 26/06/2025, Rv. 288069).

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Circa l'applicazione di misure alternative, l'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015, nel testo vigente ratione temporis, prevede che al trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale "si applica, per quanto compatibile, l'art. 14 T.U.I., comprese le misure alternative di cui al comma 1 -bis del medesimo art. 14. Il comma 1 -bis dell'art. 14 T.U.I. si esprime in termini di un'apparente discrezionalità nell'adozione delle misure alternative al trattenimento coattivo, posto che, secondo le indicazioni ricavate anche dal diritto dell'Unione, la possibilità di adozione di misure alternative non detentive deve essere scrutinata dall'Autorità procedente.

Si è, infatti, affermato - con riferimento alla proroga del trattenimento - che, in tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un C.I.E., il giudice del merito, così come ritenuto dalla Corte di Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento, nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria (Sez. 1 civ. n. 7829 del 2019: in motivazione, questa Corte ha ricordato che, ai fini del giudizio in ordine all'applicabilità di misure diverse, e meno restrittive, del trattenimento presso il C.I.E., secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115 impone, in tema di proroga, un riesame dei requisiti di merito elencati al par. 1 dello stesso art. 15, assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino di un Paese terzo interessato.

L'Autorità, chiamata a pronunciarsi sull'eventuale proroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio, deve esaminare, quindi, in primo luogo, se, nel caso concreto, possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti, ma meno coercitive del trattenimento; in secondo luogo, se sussista un rischio di fuga del cittadino e, in terzo luogo, se quest'ultimo eviti o impedisca la preparazione del suo rimpatrio o le operazioni di allontanamento.

Nel senso che spetta al giudice procedere ad una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire, in sede di riesame delle condizioni previste all'art. 15, p. 1, della direttiva 2008/115, se possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva e, nel caso in cui ciò non risulti possibile, al fine di stabilire se persista un rischio di fuga dello stesso, Corte Giustizia, 5/06/2014, C-146/14, Bashir Mohamed Ali Mahdi).

L'art. 14, comma 1 -bis, del T.U.I. è stato interpretato, alla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE, come volto ad imporre uno scrutinio rigoroso della possibilità di adozione di misure alternative al trattenimento (nel senso che il trattenimento è ammissibile solo se sussiste un rischio di fuga o il cittadino del Paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, tanto più se, come preteso dall'art. 14 citato, lo straniero è in possesso di passaporto valido: Sez. 1 civ., ord. n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302).

Tale valutazione risulta debitamente compiuta dalla Corte territoriale nella parte in cui evidenzia che il cittadino straniero non è in possesso di passaporto o altro documento di identità equipollente, in corso di validità, specifici elementi di fatto, indicati con ragionamento non apparente, reputati espressione di permanente pericolo di fuga oltre che di ostacolo all'adozione di misure meno gravose.

Tanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte altre, Sez. 1 civ., n. 7829 del 20/03/2019, Rv. 653231; Sez. 1, n. 25537 del 2025), cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale in tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un C.I.E., il giudice di merito, come ritenuto dalla Corte di Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento e la concessione di un termine per la partenza volontaria.

3. Per le ragioni enunciate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili, in quanto previsto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2026.